

Cass. pen. Sez. IV, (ud. 06-02-2008) 20-03-2008, n. 12352

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTISTI Mariano - Presidente

Dott. MARINI Lionello - Consigliere

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F., N. IL (OMISSIS);

M.A., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 11/04/2005 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. NOVARESE FRANCESCO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salzano F., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Uditi i difensori Avv. RUBINO R., per P., e MONAR M., per M. che hanno chiesto l'annullamento dei ricorsi.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 aprile 2004 la Corte di assise d'appello di Bari ha confermato la pronuncia della Corte d'assise della medesima città del 13 maggio 2003 con la quale M.A., P.F. e G.A. erano stati condannati per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata all'ingresso clandestino di ragazze straniere, allo sfruttamento della prostituzione ed al mantenimento delle stesse in una condizione analoga alla schiavitù;

di induzione alla prostituzione di una minorenni con violenza e minacce (art. 600 bis c.p., e art. 600 sexies c.p., comma 3), di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) e di acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) nei confronti della minorenni e di V.T., di violenza sessuale aggravata riguardo alle medesime (artt. 609 bis, 609 ter e 609 septies c.p.), di estorsione (art. 629 c.p.) per aver costretto le predette prima a prostituirsi e, poi, a consegnare tutti i proventi di detta attività, di favoreggiamento della permanenza in Italia delle stesse ragazze straniere clandestine (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5) ed il solo P. del delitto continuato di false dichiarazioni sulla propria identità personale (false generalità), fornite in dichiarazioni rese ad un controllo di polizia e, poi, nella redazione del verbale di fermo (artt. 495 e 496 c.p.).

In seguito a ricorso di M. e P. la Corte di Cassazione sezione terza penale con pronuncia del 12 gennaio 2005 n. 220 annullava "la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio".

La pronuncia di questo giudice di legittimità, dichiarata irrilevante una questione di legittimità costituzionale relativa alla non applicabilità del c.d. patteggiamento allargato in appello, poichè il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari aveva espresso parere contrario all'accordo proposto e lo stesso giudice aveva applicato una pena incompatibile con detto istituto, aveva rigettato alcune eccezioni procedurali, accogliendo solo quella relativa all'inutilizzabilità della testimonianza "de relato" resa dal Mar.llo Me., nella parte in cui riferiva le dichiarazioni rese senza alcuna formalità e verbalizzazione alla polizia giudiziaria dalle due ragazze.

Inoltre, "per ragioni di economia processuale" esaminava altri motivi presentati dagli imputati, nonostante il carattere decisivo di detta dichiarazione, ritenendone assorbiti altri.

In particolare rilevava il giudice dell'annullamento come quello di rinvio dovesse effettuare una nuova valutazione sull'attendibilità delle parti offese "senza tener conto della deposizione del teste Me. e considerando, invece, le considerazioni in proposito svolte dagli appellanti", nonchè vari vizi motivazionali e giuridici in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 600 e 602 c.p., nella formulazione pregressa alla modificazione introdotta con L. n. 228 del 2003, e art. 629 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 mentre erano ritenute infondate tutte le censure concernenti i delitti di violenza sessuale aggravata, di false dichiarazioni sulle proprie generalità e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, peraltro non proposte in ordine a detti ultimi delitti ex Lege n. 75 del 1958.

Per quel che concerne il delitto di associazione a delinquere come contestato, richiamata la distinzione tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato, riteneva che, nella fattispecie, l'affermazione di responsabilità era apodittica e manifestamente illogica, perchè fondata sull'esistenza di un presupposto logistico individuato in un solo appartamento, ove alloggiavano le due ragazze, sulla disponibilità di due autovetture per accompagnarle sul luogo del meretricio, sull'esistenza di altri aderenti all'organizzazione di cui uno con posizione di preminenza, poichè gli era consegnata parte del denaro ricavato dalla prostituzione, e sul rinvenimento nell'appartamento di carte di identità di ragazze non identificate, provenienti dall'est europeo.

Per quanto attiene ai delitti di riduzione e mantenimento in schiavitù ed acquisto o alienazione di schiavi escludeva una continuità normativa fra la pregressa formulazione e la nuova introdotta dalla L. n. 228 del 2003, in quanto "non era possibile estendere in via interpretativa la vecchia disciplina anche a tutte le condotte ora incriminate dalla nuova", richiamava la giurisprudenza di legittimità relativa all'interpretazione della locuzione "condizione analoga alla schiavitù" contenuta nella precedente normativa e criticava la motivazione dell'impugnata sentenza circa i requisiti e gli

elementi costitutivi di detti reati, perchè gli argomenti dalla stessa individuati, partitamene indicati nella pronuncia di annullamento, potevano supportare la configurabilità e la responsabilità per i delitti di sfruttamento della prostituzione, ma non quelli in esame.

Infatti, ammesso "il concorso formale tra i reati di riduzione in schiavitù, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione", riteneva "necessario in tal caso che sussistesse un elemento configurabile come quel *quid pluris* caratterizzante il reato di riduzione in una condizione analoga alla schiavitù" individuato nel totale asservimento all'altrui signoria in modo tale da essere posto nella situazione di materiale disposizione da parte del medesimo.

In ordine al delitto di estorsione (art. 629 c.p.) contestato, reputava che "per ritenerlo) configurabile anzichè quello di sfruttamento della prostituzione aggravato dalla minaccia e violenza avrebbe dovuto motivare sul fatto che la condotta degli imputati ... era diretta a conseguire un ulteriore e diverso vantaggio patrimoniale", differente dal pretendere il ricavato dal meretricio. Infine, in relazione al delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 faceva notare il suo carattere sussidiario o "residuale", mentre la condotta di favoreggiamento dell'illegale permanenza in Italia delle due donne costituiva già elemento integrante gli altri reati contestati, mentre, con riguardo al M., era stata applicata una pena illegale "relativamente ai reati di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in favore" della minorenni, poichè era stato già condannato con sentenza di patteggiamento del 22 maggio 2002, sicchè la pena per la ritenuta continuazione era stata duplicata.

Il giudice del rinvio con pronuncia in data 11 aprile 2005, riesaminata la questione circa l'attendibilità delle parti offese, eliminava l'aumento di pena relativo ai delitti giudicati con la sentenza ex art. 444 c.p.p. su indicata nei confronti del M. e dichiarava assorbito nel reato associativo quello di favoreggiamento dell'illegale permanenza in Italia delle due giovani prostitute, confermando nel resto le precedenti condanne.

Avverso detta decisione hanno proposto separati ricorsi per cassazione M. e P., deducendo quali motivi analoghi:

- a) l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e l'omessa motivazione, secondo lo schema delineato dalla sentenza di annullamento, circa l'attendibilità delle due parti offese, testimoni protetti, senza ricercare riscontri oggettivi, senza rispondere ai rilievi della difesa e senza valutare l'interesse delle medesime a favorire gli organi dello Stato;
- b) l'errata applicazione dell'art. 416 c.p. e la violazione dell'art. 627 c.p.p., poichè la sentenza impugnata non rispondeva ai rilievi del giudice di legittimità sulla configurabilità di detto reato e sulla distinzione rispetto al concorso di persone nel reato continuato con motivazione apparente ed elusiva delle tematiche sottoposte al giudice di rinvio e con travisamento dei fatti, giacchè quelli indicati (immobile con pluralità di vie di uscita sì da consentire agevole fuga, documento di identità di altra donna, rinvenuto nell'alloggio, soggetti stabilmente impiegati al controllo delle ragazze, divisione dei compiti, altri documenti di riconoscimento, agenda e "quadernone", inerente all'attività illecita di sfruttamento della prostituzione), non dimostravano la sussistenza del delitto in esame, poichè erano compatibili sia con l'ipotesi concorsuale sia con quella associativa; c) l'inosservanza degli artt. 600 e 602 c.p. in riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 228 del 2003 e la censura e la contraddittorietà della motivazione per non aver risposto alle argomentazioni svolte dal giudice dell'annullamento, non avendo individuato neppure i soggetti che avrebbero comprato la V. dall' A., sebbene si trattasse di circostanza non concernente il P., e non avendo indicato quelle condizioni afflittive e di costringimento tali da escludere la capacità di autodeterminazione autonoma e da configurare la riduzione in schiavitù in concorso con il

mantenimento del predetto stato; d) l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e la violazione dell'art. 627 c.p.p., in quanto in riferimento al delitto di estorsione ometteva di motivare sulla pretesa di un vantaggio patrimoniale ulteriore rispetto a quello derivante dallo sfruttamento della prostituzione.

Il P., inoltre, lamentava la carenza di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti genetiche, in quanto il reato più grave addebitato al P. è quello di estorsione ossia un reato contro il patrimonio non ostativo dell'applicazione dell'art. 62 bis c.p. ad un soggetto incensurato.

Motivi della decisione

Appare opportuno premettere alcuni principi, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di obblighi del giudice di rinvio, di motivazione implicita e di rettificazione ex art. 619 c.p.p.. Ed invero, secondo costante indirizzo (Cass. sez. 3^a 18 aprile 2000 n. 4759 rv. 216343), i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In questa ultima ipotesi il giudice di rinvio può determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.

Tuttavia, proprio perchè pure in detta ipotesi la Corte di cassazione risolve una questione di diritto, il giudice di rinvio, pur conservando gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, non può sostanzialmente riprodurre lo schema motivazionale e gli argomenti sia ritenuti inadeguati con la decisione di annullamento con rinvio, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo.

Peraltro, resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.

Del resto, ove il giudice di legittimità soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerge la carenza o la contraddittorietà della motivazione, il giudice di rinvio non è investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poichè, come già rilevato, egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, con l'unico limite derivante dal c.d. giudicato progressivo e dal capo della sentenza colpito da annullamento (Cass. sez. 1^a 10 giugno 2004 n. 26274 rv. 228913 cui adde ex plurimis Cass. sez. 4^a 10 agosto 2005 n. 30422 rv. 232019).

Inoltre, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza, persino in seguito ad intervento delle sezioni unite (Cass. sez. un. 19 aprile 1994 n. 4460 rv. 196893), che ha contraddetto l'indirizzo posto a base della decisione, oppure il principio di diritto sia erroneo.

Infine, con riguardo alla cd. motivazione implicita è stato più volte affermato che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. sez. 4^a 13 gennaio 2006 n. 1149 rv. 233117), sicchè il giudice di appello non deve necessariamente rispondere alle censure palesemente inammissibili (Cass. sez. 6^a 8 ottobre 1987 n. 10412 rv. 176791 sotto il vigore del precedente codice di rito e Cass. sez. 4^a 5 giugno 1997 n. 5319 rv. 207923 e Cass. sez. 3^a 12 marzo 2002 n. 10156 rv. 22114 riguardo a quello attuale con riferimento a nullità assolute insussistenti a motivi generici o a motivi nuovi non dedotti).

Alla luce di questi principi occorre esaminare le censure addotte, procedendo ad un raffronto con quanto indicato dal giudice dell'annullamento e con le risposte fornite nell'impugnata sentenza.

A tal proposito appare manifestamente infondato il motivo inerente alla valutazione dell'attendibilità e credibilità delle parti offese, giacchè la sentenza della terza penale di questa Corte, una volta dichiarata l'inutilizzabilità della deposizione "de relato" del Mar.llo Me., si era limitata a chiedere un nuovo giudizio sul punto ed una "nuova valutazione (del) complesso degli elementi probatori raccolti", richiedendo pure una più diffusa motivazione e la considerazione delle contestazioni svolte in proposito dagli appellanti.

Orbene, senza necessità di alcuna osservazione quantitativa, che esula dall'accertamento del vizio motivazionale, tanto più che il giudice deve effettuare una concisa esposizione dei motivi su cui fonda la decisione (art. 546 c.p.p., lett. e)), l'impugnata sentenza, pur tenendo conto che le dichiarazioni rese provengono da due parti offese, sottoposte a programma di protezione, ma non per questo tali da non poter essere ritenute testimoni, rileva come non siano da ritenere per ciò solo disponibili ed interessate a compiacere lo Stato italiano, tanto è vero che, per paura e per le minacce, si sono rifiutate di verbalizzare le loro prime dichiarazioni e la V. ha mantenuto tale condotta anche in dibattimento, dimostrando un particolare terrore per le possibili ricadute di una sua deposizione sui suoi cari residenti in (OMISSIS) (figlio e genitori), valorizzando in tal modo il contenuto della decisione del giudice di rinvio, nella parte in cui afferma che devono ritenersi provate le minacce e le violenze subite da detta teste (pag. 9 sent. n. 220 del 2005). Inoltre, quest'ultima teste non è spinta da animosità nei confronti dei prevenuti, ma solo "terrorizzata da possibili ritorsioni in danno dei familiari", che vivono in (OMISSIS), sicchè, sotto questo profilo, è poco centrata l'osservazione del ricorrente P. circa l'essere una teste "protetta", mentre le dichiarazioni della minore, "più serena, avendo con se il figlio, sono coerenti e ripetute nel tempo", analitiche, ribadite in udienza ed entrambe sono confortate "dall'attività di indagini - appostamenti, pedinamenti ed altro - della polizia giudiziaria, relativi al quotidiano esercizio della prostituzione, sempre nello stesso luogo con metodico accompagnamento e prelievo dall'abitazione sita in (OMISSIS) senza più uscirvi nè affacciarsi, sicchè esistono pure quei riscontri oggettivi non richiesti per ogni teste sia esso protetto o parte offesa, neppure costituitasi parte civile, ma solo per i coimputati e gli imputati di procedimento connesso (Cass. sez. 3^a 22 gennaio 1998 n. 766 rv. 209404 fra tante).

Infine, richiamati i principi in tema di motivazione implicita, devono ritenersi disattese le osservazioni contenute negli appelli degli imputati, non dotate del requisito dell'autosufficienza cioè della specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dell'indicazione dell'elemento

fattuale, del dato probatorio o dell'atto processuale in modo da consentirne una pronta individuazione, (cfr. Cass. sez. 1^a 14 giugno 2006 n. 20370 rv.

233778 e rv.234115, Cass. sez. VI 7 luglio 2006 n.23781 rv.234152 e Cass. sez. 6^a 6 luglio 2006 n.23524 rv.234153) e caratterizzate da una parziale e monca rivisitazione delle risultanze processuali (ex. gr. rassicurazioni del Presidente alla teste, affinché non abbia paura delle minacce, poichè è protetta), ormai superata dall'intervenuto riconoscimento con la sentenza di annullamento di questa Corte della dimostrazione della piena credibilità delle minacce subite dalla V. (pag. 9).

Per quanto attiene alla sussistenza del reato associativo questo giudice di legittimità, premessa la nota distinzione tra concorso di persone nel reato continuato ed associazione a delinquere, affermava che "è manifestamente illogico individuare l'esistenza di un supporto logistico facente parte di una struttura organizzativa consolidata nella disponibilità di due autovetture e di un singolo appartamento, senza peraltro fornire alcuna motivazione sul perchè tale supporto logistico fosse destinato ad una serie indeterminata di delitti di riduzione in schiavitù e di sfruttamento della prostituzione e non invece allo sfruttamento della prostituzione ed agli altri delitti commessi in danno delle ... attuali parti offese", mentre "è apodittica l'affermazione che il gruppo criminale era costituito da un numero rilevante di aderenti, pur ammettendo che non era stato possibile appurarne nè il numero nè l'identità e pur facendosi riferimento al fatto che una parte del denaro ricavato dalla prostituzione era stato consegnato solo ad un altro individuo".

Infine "è apodittica l'affermazione che l'attività di sfruttamento della prostituzione e di riduzione in schiavitù doveva riguardare certamente un numero indeterminato di altre ragazze dell'est europeo solo perchè nell'unico appartamento erano state ritrovate alcune carte di identità non potute identificare", perchè "manca qualsiasi motivazione delle ragioni per le quali ... tali carte appartenessero necessariamente a ragazze che erano state o sarebbero state ridotte in schiavitù e costrette al meretricio per fini di sfruttamento così come manca la motivazione sulle ragioni per le quali gli altri soggetti non potuti identificare, dei quali avevano parlato le parti offese, erano certamente membri di un'organizzazione dedita ad una serie indeterminata di delitti quali quelli in questione (e) manca inoltre la motivazione sull'esistenza del preventivo accordo e dell'adesione ad un programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori e con la consapevolezza di costoro di essere associati".

L'integrale trascrizione dei rilievi contenuti sul punto nella sentenza di annullamento discende dalla sterile polemica instaurata dal giudice di rinvio in ordine alle carenze motivazionali rilevate per tutti i delitti per cui si è disposta una nuova valutazione delle risultanze processuali ed alla parziale riproduzione delle osservazioni della Corte di legittimità, nonchè dal principio pacifico, secondo il quale il giudice di rinvio mantiene gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, non può solo sostanzialmente riprodurre lo schema motivazionale e gli argomenti sia ritenuti inadeguati con la decisione di annullamento con rinvio, sicchè non assumono rilievo eventuali errori di prospettazione della pronuncia di annullamento, nè possibili omissioni di risultanze probatorie contenute nel provvedimento cassato, essendo il giudice di rinvio libero di rivalutare tutto il materiale probatorio, non oggetto di censure specifiche.

Tale precisazione si rendeva necessaria, perchè la decisione della terza sezione penale di questa Corte, non solo riguardo al reato associativo in esame, non tiene conto di tutto il quadro probatorio emergente dalla sentenza annullata, ma si limita ad indicare alcuni specifici vizi motivazionali, sicchè occorre tener presente questa considerazione nell'effettuare il controllo circa l'eventuale violazione dell'art. 627 c.p.p., dedotto dai ricorrenti in via generale per tutti i delitti.

Orbene, la Corte d'assise di appello di Bari seconda sezione penale, dopo aver confermato l'esistenza di "una molteplicità di elementi di fatto in primis" le concrete modalità operative degli imputati che militano per la configurabilità del reato associativo, nell'elencarli spiega i motivi per cui non possano essere ritenuti "manifestazione fenomenica di complicità" e non si attagliano allo schema delineato per il concorso di persone nel reato continuato, in quanto dimostrano l'esistenza di una solida organizzazione.

Ed invero, non si è trattato del semplice possesso di un immobile e/o dei veicoli da parte dei prevenuti, ma "l'immobile, sito in zona periferica e non inserito in un condominio, munito di accessi su strade diverse si da consentire agevole fuga" ed, aggiungersi, l'effettuazione di atti violenti, indicati dalle parti offese, senza la presenza di scomodi inquilini, era deputato all'esercizio dello sfruttamento della prostituzione non limitato alle due ragazze, ma verosimilmente anche della "I.N.", anche, perchè, può completarsi l'insufficiente, ma non manifestamente illogica o carente o contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza, secondo nozioni di comune esperienza per simili reati, i documenti di riconoscimento vengono trattenuti per indurre le donne a prostituirsi e per soggiacere alle violenze senza allontanarsi.

Inoltre, "all'interno dell'immobile vi erano soggetti stabilmente impiegati al controllo delle ragazze ed altri che si occupavano dello spostamento delle stesse" secondo quanto riferito nella sua deposizione dalla parte offesa minorenni, che ha pure chiarito che un ragazzo "ci faceva la guardia, perchè stava sempre in casa quando gli altri non c'erano e ci controllava a vista. Non potevamo nemmeno affacciarsi al balcone" (sottolineature dell'odierno estensore) ed ha anche riconosciuto C.A. quale "soggetto che aveva il compito di accompagnarla a prostituirsi e stessa versione ha fornito T. V..

I documenti rinvenuti nell'alloggio, poi, ("agenda quadernone, nel quale era riportata la contabilità" e documenti di riconoscimento) ed "il gravissimo episodio del (OMISSIS), allorchè gli imputati impedirono ad una ragazza di fuggire" dimostrano l'esistenza di un'organizzazione criminosa anche rudimentale, ma stabile, con suddivisione di ruoli, con perfetta conoscenza dei vari compiti e piena consapevolezza dell'inserimento nell'associazione, desunto dalle deposizioni delle parti offese, con riconoscimento della funzione di G.A. quale capo e con un immobile e mezzi deputati esclusivamente alla commissione dei reati, per cui si erano associati in considerazione della posizione dell'alloggio e della struttura.

Infine "è stato proprio il capo che per la prima volta ha indotto le ragazze alla prostituzione, dopo averle, a sua volta, violentate e ripetutamente percosse", secondo un "modus procedendi" tipico di queste strutture organizzative in base a "massime di esperienza", indicate genericamente dall'impugnata sentenza, ma non individuate e neppure utilizzate in maniera coerente.

Logicamente, non assume rilievo l'omessa conoscenza ed identificazione di altri associati, poichè, secondo pacifica giurisprudenza (Cass. sez. 6^a 6 aprile 2005 n. 12845 rv. 231237), in tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone.

Pertanto, ad avviso del collegio, la sentenza impugnata ha risposto a tutte le critiche rivolte sul punto dalla decisione di annullamento, in quanto ha spiegato la funzione del "supporto logistico" e

la sua destinazione esclusiva, ha dimostrato la partecipazione all'associazione di tre o più persone, le quali erano dedite alla serie indeterminata di delitti come in contestazione, ha individuato i ruoli dei singoli componenti, che erano consapevoli di essersi associati per commettere una serie indeterminata di reati, con un'organizzazione stabile, pure se rudimentale, mentre l'omessa espressa giustificazione della possibilità di attribuire i vari documenti di identità a persone ridotte in schiavitù e costrette al meretricio per fini di sfruttamento può ricavarsi dalle massime di esperienza, genericamente richiamate dall'impugnata sentenza ma, espressamente indicate dall'odierno estensore sulla base dei fatti e del quadro probatorio rappresentato dal giudice di merito.

In ordine ai delitti di cui agli artt. 600 e 602 c.p., riduzione o mantenimento in una condizione analoga alla schiavitù ed acquisto o alienazione di schiavi, la pronuncia di annullamento tra le due differenti opzioni della dottrina circa la sussistenza (vedi anche Cass. sez. 6^a 4 gennaio 2005 n. 81 rv. 230777) o meno di una continuità normativa tra l'art. 600 c.p. e le modificazioni introdotte con L. n. 228 del 2003 ha scelto la seconda, non aderendo alla tesi secondo cui si sarebbe trattato della traduzione in legge dell'evoluzione giurisprudenziale in senso estensivo, attuata in seguito a decisioni della Corte Costituzionale (sent. n. 96 del 1981 in tema di plagio) e di questo giudice di legittimità (a partire da Cass. sez. un. 16 gennaio 1997 n. 261 rv. 206511) e della specificazione del concetto di condizione analoga alla schiavitù (vedi Cass. sez. 5^a 13 marzo 2001 n. 10311 rv. 218464).

Inoltre, sebbene la decisione della terza sezione penale di questa Corte sul punto evidenzi "l'effetto di totale asservimento ... condizione di un individuo che venga a trovarsi ... ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga" (sottolineature contenute in sentenza pag. 17), il riferimento alla pronuncia delle sezioni unite su richiamata, concernente una fattispecie relativa alla vendita di una ragazza quindicenne, seguita al suo sequestro all'estero, alla sua successiva introduzione clandestina nel territorio dello Stato e, infine, al suo pieno sfruttamento, ed ad altra decisione di questo giudice di legittimità, che dimostra di condividere (Cass. sez. 5^a 12 luglio 2002 n. 26636, Mike rv. 222631), rendono palese come la sentenza di annullamento intenda le condizioni analoghe alla schiavitù quale espressione aperta, basata su nozioni comuni e non limitata alle "institutions et pratiques" di cui alle convenzioni di Ginevra sulla schiavitù del 1926 e del 1959, perchè queste realizzano un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa.

La pronuncia in parola pone al giudice del rinvio una serie di obiezioni e finisce con il richiedere l'individuazione di un "quid pluris" rispetto ai delitti contestati consistente "nel fatto che alle due donne (fosse) inibita la possibilità di avere una vita normale, perchè era loro negata ogni capacità di autodeterminazione", ritenendo insufficienti, ai fini della configurazione di detti delitti, tutta una serie di circostanze evidenziate nella sentenza cassata.

Tali condizioni consistono nel controllo continuo delle due ragazze, cui non era consentito di uscire liberamente dall'appartamento di (OMISSIS), nella costrizione all'esercizio sistematico della prostituzione con appropriazione dei relativi profitti e con il controllo dell'attività mediante il conteggio dei preservativi precedentemente consegnati, nell'accompagnamento e nel prelevamento sempre nello stesso luogo ed alla medesima ora, e nel controllo delle predette donne durante l'esercizio dell'attività di meretricio con telefonate ogni mezz'ora.

Queste situazioni vengono ritenute idonee a configurare altri reati quali l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione ed eventualmente il sequestro di persona, ma "non sono significative di una condotta di riduzione in una condotta analoga alla schiavitù e della sussistenza di un totale asservimento tale che le due donne potessero dirsi ridotte nell'esclusiva signoria degli imputati", richiedendosi, invece, quel "quid pluris", già indicato.

La pronuncia in sede di rinvio, impegnata in un'improduttiva critica degli assunti della sentenza del giudice di legittimità e dimentica degli obblighi, già illustrati, a lei incombenti, riferisce i principi e l'interpretazione seguita da altra decisione di questa Corte (Cass. sez. 3^a 5 maggio 2004 n. 21019 rv. 229037) in una fattispecie, ritenuta simile, perchè concernente una vittima, sottoposta ad un continuo controllo visivo e telefonico, sia nel corso dell'attività di prostituzione alla quale era stata costretta, sia nel corso della restante parte della giornata, senza possibilità di allontanarsi dai luoghi prestabiliti, nè di allacciare relazioni sociali. Non considera però che, poco prima, nell'indicare gli elementi di fatto pacifici, già riferiti in sede di motivazione circa l'integrazione del reato associativo, e non contestati dai ricorrenti, chiaramente, per la loro evidenza, aveva esattamente affermato che "si tratta di dati storici ... acquisiti agli atti, che utilizzeremo anche in relazione agli ulteriori rilievi della Corte di Cassazione" e rappresenta di aderire all'orientamento che sostiene una continuità normativa tra il precedente art. 600 c.p. e la nuova formulazione della fattispecie con la L. n. 228 del 2003, giacchè integra(no) la realizzazione di quella "condizione analoga alla schiavitù" (che) ridecrive(vano) in termini più efficaci", pur se detta opinione non verrebbe ad incidere sulle ulteriori determinazioni, relative alla parte motiva, poichè appare quasi parentetica. Non tiene presente, inoltre, che tra queste risultanze processuali ne erano state individuate alcune particolarmente significative in relazione ai delitti in esame quali le ripetute percosse e la violenza sessuale consumate dal capo, ma conosciute dagli altri, per indurre le due donne a prostituirsi, la deposizione della minore, secondo cui erano continuamente sorvegliate da un guardiano, quando si trovavano in casa, e non potevano nemmeno affacciarsi sul balcone, le minacce, pacifiche, profferite nei confronti dell'altra teste, il rinvenimento nell'alloggio di documenti di identità di altri soggetti, la realizzazione di una serie di pressanti controlli anche telefonici, l'episodio di violenza del giugno 2002 e la possibilità di utilizzare massime di esperienza, mentre avrebbe potuto inserire in questo quadro probatorio importante la deposizione ad ulteriore chiarimento della minore, se possibile, per ulteriormente, ma non necessariamente esplicitare le attività criminose poste in essere dagli associati e dagli imputati.

La seconda sezione della Corte di assise di appello di Bari, invece, afferma che trattasi "di censure che attingono non già l'esistenza, ma la significatività del complesso di taluni dati storici", la cui indagine esattamente rivendica come esclusiva del giudice di merito, qualora effettivamente si trattasse di ciò e non fosse giudice del rinvio, osserva che la presenza del "quid pluris" "lungi dal giustificare la sussistenza del concorso formale sembrerebbe piuttosto aprire a favore dell'esistenza del rapporto di specialità", contraddicendo, persino, le argomentazioni delle due pronunce di questa Corte, sezione terza e quinta, già citate, che appare voler seguire, e, poi, conclude che "non sembra corretto ricercare un quid pluris, peraltro non identificato (e probabilmente non identificabile)", obliterando che la sentenza di annullamento, come sopra riportato, lo aveva individuato.

Dimentica, inoltre, che il giudice dell'annullamento, in riferimento al delitto di cui all'art. 602 c.p. ritiene che "le tristi e penose vicende passate dalla ragazza prima di entrare in Italia ... sono estranee al processo, non essendo state contestate agli imputati" e si sono svolte fuori dall'Italia e non motiva sul punto, neppure evidenziando come nell'imputazione, riferita dalla stessa pronuncia della terza sezione penale di questa Corte, si facesse espresso riferimento al fatto che gli odierni ricorrenti "acquistavano e tenevano la V.", sicchè la frase, poco sopra riferita, concerne solo situazioni verificatesi all'estero, ma non gli episodi contestati, seppure in maniera generica.

Il giudice del rinvio, in realtà, nel rivalutare "la significatività di alcuni dati storici" ne elenca alcuni fra quelli su segnalati e ritenuti nell'impugnata sentenza pacifici e non contestati in ricorso ("accertamento della segregazione nell'abitazione - covo di Conversano, realizzazione di una serie di pressanti controlli anche telefonici, esercizio di un reiterato condizionamento psico-fisico finalizzato all'induzione alla prostituzione con clienti occasionali ed all'imposizione della consegna

dei relativi importi economici, violenze sessuali e psicologiche realizzate dagli stessi partecipanti dell'associazione a delinquere").

Tuttavia, non considera che il costante controllo, in casa e sul luogo di lavoro, l'appropriazione dei profitti del meretricio e la segregazione nell'alloggio sono ritenuti non decisivi per integrare il delitto di cui all'art. 600 c.p. nella pregressa formulazione dalla decisione di annullamento, mentre costituisce unico elemento, non considerato dalla pronuncia della terza sezione penale e, quindi, autonomamente e globalmente apprezzabile, anche con gli altri in modo da determinare quella impossibilità di avere una vita normale ed ogni capacità di autodeterminazione, richiesta quale *quid pluris* dalla decisione di legittimità, le "violenze sessuali e psicologiche realizzate dagli stessi partecipanti dell'associazione a delinquere", meramente elencate senza collegarle con gli altri fatti pacifici quali le minacce profferite nei confronti di una teste, il rinvenimento nell'alloggio di documenti di identità di altri soggetti, l'episodio di violenza del 2002 e le massime di esperienza.

In questa ipotesi non si tratta di errori di diritto nella motivazione, che non hanno avuto influenza sul dispositivo ex art. 619 c.p.p., nè di integrazione di una motivazione solo insufficiente sulla base dei dati riferiti in sentenza, ma di carenze motivazionali (quella relativa al rilievo in ordine all'art. 602 c.p.) e di errori di diritto (la differente esegesi dell'art. 600 c.p.) e di violazioni di legge processuale (art. 627 c.p.p.), risolvibili solo con ulteriore annullamento, sicchè il giudice del rinvio alla luce dei principi espressi circa i suoi obblighi e delle indicazioni e dello schema implicitamente ed espressamente indicato dalla sentenza della terza sezione penale e dall'attuale, solo esplicitativa di quella precedente di legittimità e didascalica in riferimento al percorso motivo da seguire, dovrà decidere limitatamente a detti punti.

Identiche violazioni e carenza assoluta di motivazione sussistono in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 629 c.p. ed all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

A tal proposito la sentenza di annullamento afferma che "per ritenere configurabile il reato di estorsione anzichè quello di sfruttamento della prostituzione aggravato dalla violenza e minaccia avrebbe dovuto" dimostrare che "la condotta degli imputati non era consistita soltanto nel pretendere il ricavato al meretricio, ma era diretta a conseguire un ulteriore e diverso vantaggio patrimoniale", mentre dichiara "assorbiti gli altri motivi di ricorso", sicchè sia per la formula dell'annullamento contenuta in dispositivo, non limitata a determinati reati o a specifici motivi, nonostante in motivazione si affermi l'infondatezza di alcuni, sia per l'espressa deduzione in appello di tale censura esiste pure in questo caso carenza motivazionale.

Infatti, sul primo di questi punti la pronuncia impugnata tace completamente, anche perchè non individua neppure questo rilievo nell'elencazione fornita (pag. 4), mentre per quanto attiene al diniego della concessione delle attenuanti generiche nei confronti del P.F. si potrebbe richiamare una motivazione implicita, scaturente dall'esposizione dei fatti e dagli elementi fondamentali (Cass. sez. 2^a 24 marzo 2004 n. 14463 rv. 228774 e Cass. sez. 6^a 22 settembre 2003 n. 36382 rv. 227142 e tante altre sotto il vigore del precedente codice di rito vedi Cass. sez. 6^a 8 ottobre 1987 n. 10412 rv. 176791) e la manifesta infondatezza di questo motivo (Cass. sez. 3^a 12 marzo 2002 n. 10156 rv. 221114), sicchè si potrebbe escludere detto vizio motivazionale.

Tuttavia, nei confronti del P.F. il reato più grave è stato ritenuto quello di estorsione, per cui appare opportuno demandare al giudice di rinvio ogni motivazione sul regime sanzionatorio e, quindi, sull'omessa concessione delle attenuanti generiche dopo aver fornito adeguata risposta in ordine alla configurabilità dei delitti di cui agli artt. 600, 602 e 629 c.p..

Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari limitatamente ai reati previsti dagli artt. 600, 602 e 629 c.p. ed all'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche a P.F., evidenziandosi che nel caso in cui la Corte di Cassazione annulli due volte con rinvio sentenze pronunciate nell'ambito del medesimo procedimento, il giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto del primo annullamento ben può essere competente per il nuovo giudizio di rinvio che scaturisce dall'annullamento della seconda sentenza, pronunciata da altro giudice (Cass. sez. 6^a 6 febbraio 2004 n. 4902 rv. 229994 fra le più recenti), sicchè non rileva il numero, superiore a due, di sezioni di Corti di assise d'appello di Bari. P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bari, limitatamente ai reati di cui agli artt. 600, 602 e 629 c.p. ed all'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche a P.F., rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008